[redacted]

[redacted]

5 + *09+ :E 0 G HG) H , -22 -„(2 7 -„ E
0 * G HG) H;‹

) 1- ,- 344 -„ 1 ! - - -3 1 7 - 52
2 0 , 7 4 - 2 E 0* 7 „(7 2 -„- 37-3- , • Þ5 42 € "

; # 5 - -, 4 ! , -37 3 . ,- -, 7 - - 2 7- 4, 22

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

[illegible]

327 del 2001 (vCe cs8 be 2010 n293), cicsa che

immobiliari, a cura e spese della medesima autorità) l'atto di acquisto
vede il patrocinio giudiziale della decisione del giudice
amministrativo di cui chiede la mera ottemperanza per gli
effetti civili del diritto di proprietà sui beni, stato la
disciplina del caso concreto in simili situazioni la

aprile 2013; v. da ultimo anche TAR Toscana, Sez. III, 26 giugno 2014 n. 1129) che, in applicazione dell'art. 21-*octies*, comma 2, della legge n. 241 del 1990 ("

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

disposto l’acquisizione, ai sensi dell’art. 43, comma 4, del d.P.R. n.

Le ricorrenti lamentano che sulla sorte dell'area illegittimamente occupata si sia pronunciato il giudice amministrativo, nonostante la questione fosse di pertinenza del giudice ordinario perché relativa a

art. 32, comma 2, cod.proc.amm., in quanto risulta comunque soddisfatta l'esigenza delle ricorrenti di vedere esaminate dal giudice amministrativo le questioni dedotte avverso i sopraggiunti atti del Comune di Cattolica.

Di qui l'inammissibilità del ricorso, con spese di giudizio da porre a carico delle ricorrenti, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)